

**REGIONE ABRUZZO****PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013**Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

Reg CE 1698/05 e Reg 1974 /07 e 1975/07 e s.m.i.

Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013

**Misura 113****Obiettivi**

Il presente bando si inserisce nell'ambito dell'Asse1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 113. Il sostegno al prepensionamento di imprenditori e di lavoratori agricoli anziani contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo al "Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale" favorendo azioni che mirano ad accelerare il *turn-over* nel settore agricolo. I fabbisogni specifici per questa misura sono strettamente correlati a quelli presi in considerazione per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori. In entrambi i casi, la problematica che si intende affrontare è rappresentata dall'età media avanzata dei conduttori delle aziende agricole abruzzesi e dal fattore di debolezza e precarietà del sistema agricolo regionale che ne consegue. Il sostegno finalizzato a favorire la cessazione anticipata – rispetto all'età pensionabile – dell'attività agricola da parte di conduttori "anziani", agisce in stretta sinergia con l'insediamento di giovani agricoltori rispetto all'obiettivo del ricambio generazionale in agricoltura.

La presente misura prevede l'attivazione di un regime di "prepensionamento" di imprenditori agricoli anziani (c.d. "cedenti") che si impegnano ad abbandonare l'attività agricola ed a cedere l'azienda ad altri agricoltori (c.d. "rilevatari"); tale regime si applica anche nei confronti di lavoratori agricoli anziani che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione. L'abbandono dell'attività agricola – sia da parte di un imprenditore agricolo, sia di un lavoratore – è incentivata mediante la corresponsione di un'indennità.

**Beneficiari**

- Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. con almeno 55 anni compiuti di età, che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere la propria azienda ad altri agricoltori;
- Lavoratori agricoli che hanno almeno 55 anni di età e che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.

**Requisiti soggettivi di ammissibilità del cedente**Il cedente deve:

- Avere compiuto, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento;
- abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali (cancellazione dal Registro delle Imprese);

- aver esercitato l'attività agricola in maniera continuativa nei dieci anni che precedono la cessione (Versamenti Inps ai fini previdenziali e contributivi sez. Agricoltura – Qualifica Coltivatore Diretto;
- essere in regola con la posizione previdenziale e contributiva (dichiarazione INPS).

Il cedente può, tuttavia, continuare ad esercitare attività agricole senza fini commerciali per solo auto-consumo, su un massimo di Ha 1 di superficie; egli può conservare la disponibilità degli edifici in cui continui ad abitare.

### **Requisiti oggettivi del cedente**

- 1) Il cedente non deve aver frazionato l'azienda successivamente al 1° gennaio 2005.
- 2) *E' possibile effettuare solamente la cessione di aziende che nell'ultimo anno abbiano occupato almeno una ULU (250 gg lavorative pari a 2000 ore lavorative);*
- 3) *L'Azienda deve dimostrare, ove ne ricorrano le condizioni, (es. premi PAC) il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (condizionalità)*

### **Requisiti soggettivi del rilevatario**

Il rilevatario deve:

- subentrare al cedente insediandosi come previsto all'art. 22 reg. CE 1698/2005 (primo insediamento di un giovane agricoltore) oppure,
- essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

### **Requisiti soggettivi del lavoratore agricolo**

Il lavoratore agricolo deve:

- aver compiuto 55 anni e non aver raggiunto ancora l'età pensionabile, e comunque non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento dettata dalla normativa italiana;
- aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo (da dimostrare con il versamento di contributi INPS);
- aver lavorato, in qualità di lavoratore agricolo, nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno, da calcolarsi in base al numero di giornate minime previste per i salariati fissi nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- essere iscritto a un regime di previdenza sociale (INPS sez. agricoltura);
- essere in regola con il pagamento di contributi previdenziali

### **Intervento finanziario**

- a) In caso di cessione dell'azienda da più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

- b) La durata del sostegno è limitata ad un periodo massimo di 10 anni e non oltrepassa la normale età di pensionamento del cedente e/o lavoratore.(65 anni per gli uomini, 60 per le donne)
- c) In caso di pensione di anzianità contributiva, il sostegno al prepensionamento è versato a titolo integrativo, fino al raggiungimento del massimale previsto dalla misura (40 anni di contributi)
- d) L'aiuto concesso al cedente ed al lavoratore agricolo viene corrisposto in una rata unica annuale anticipata, di importo pari al rapporto tra il sostegno massimo concedibile ed il periodo di tempo massimo per il quale tale sostegno può essere erogato, purché entro il massimale annuo fissato dalla presente misura per le due categorie di beneficiari;
- e) Il tempo massimo di erogazione dell'aiuto viene definito come intervallo tra il momento di presentazione della domanda di prepensionamento ed il raggiungimento dell'età pensionabile.

L'entità degli aiuti correlati alla realizzazione della presente misura, in conformità con i massimali fissati nell'Allegato "Importi e aliquote del sostegno" del Reg. (CE) n. 1698/2005 sarà:

- per il cedente, un'indennità massima di 18.000 Euro/anno quale indennità fissa per azienda;
- per i lavoratori agricoli, un'indennità di 4.000 Euro/anno quale indennità fissa per lavoratore.

#### **Massimali**

- per il cedente: 180.000 Euro;
- per i lavoratori agricoli: 40.000 Euro.

VEDERE REGOLAMENTO

#### **Priorità**

- *L'erogazione del contributo avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:*
  - 1) *Numeri di anni e frazioni di anno di versamenti dei contributi INPS (ex SCAU) (12 punti anno ed 1 punto mese);*
  - 2) *Vicinanza in anni e frazioni di anno alla maturazione della pensione di anzianità (a detrarre 12 punti per anno ed 1 punto mese);*
  - 3) *Ubicazione dell'azienda ceduta, con priorità rispettivamente nelle zone svantaggiate (3 punti) nelle zone parco (2 punti) e nelle altre zone (1 punto).*
- *Domande che abbiano come rilevatario un soggetto che si insedia ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 1698/05 (primo insediamento).*